

Newsletter n. 3 -2021

MODELLO 231 E INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Il recentissimo Decreto Legge, 6 novembre 2021, n. 152, rubricato "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, il 6 novembre del 2021, ha modificato la procedura di applicazione delle interdittive antimafia ed ha introdotto nel Codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) il nuovo articolo 94-*bis*, rubricato "*Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale*".

La nuova norma prevede che il Prefetto, ove accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, in alternativa all'emanazione di un'interdittiva antimafia, può ricorrere, appunto, a misure amministrative di prevenzione collaborativa e prescrivere all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una serie di stringenti misure di controllo attivo, che consentono alla stessa di continuare ad operare sotto la vigilanza dell'Autorità statale.

Tra tali misure, riveste particolare rilievo l'adozione ed efficace attuazione di misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del Decreto Legislativo 231/2001, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale.

In buona sostanza, quindi, posto che alla scadenza del termine di durata della misura, ove accerti l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e il venir meno dell'agevolazione occasionale, il Prefetto rilascerà un'informazione antimafia liberatoria. L'adozione e l'efficace attuazione di Modelli 231 di organizzazione e gestione contribuisce in modo determinante alla positiva conclusione della vicenda.

Avv. Massimo Biffa

SULL'APPALTO PRIVATO

L'appalto privato è uno dei contratti più problematici sia sul piano teorico che sul piano applicativo, e trova la sua specifica disciplina normativa negli artt. 1655-1677 c.c.

Gli elementi qualificanti e principali che lo connotano, anche rispetto ad altre tipologie contrattuali che si fondano sulla sinallagmaticità delle reciproche prestazioni delle parti, consistono nell'assunzione dell'obbligo di compiere un'opera od un servizio, nella organizzazione dei mezzi necessari, nella gestione a rischio dell'appaltatore, nella previsione di un corrispettivo in denaro.

Gli indirizzi giurisprudenziali più recenti evidenziano le maggiori questioni problematiche emerse nei vari casi concreti in cui anche le imprese hanno utilizzato tale tipologia contrattuale e riguardano: la distinzione tra le figure dell'appalto e del subappalto, la rilevanza delle variazioni che intervengono nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto di appalto, la regolamentazione della denuncia dei difetti e delle difformità dell'opera stessa, la verifica della regolarità della prestazione, il pagamento del corrispettivo, le responsabilità configurabili in concreto, le conseguenze derivanti dal sopravvenuto decesso dell'appaltatore e l'impossibilità di realizzazione dell'oggetto contrattualmente concordato.

Nella presente occasione si fanno cenni ad alcuni aspetti specifici inerenti le responsabilità per danni.

In via generale l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (cfr. Cass. 20 aprile 2004, n. 7499), poiché è autonomo nell'esecuzione della propria attività ovvero dell'opera, ovvero esplica il proprio incarico assumendolo con propria organizzazione ed apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il Committente a prestargli il risultato della sua opera. Invero una corresponsabilità del Committente potrebbe configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al medesimo per "*culpa in eligendo*" ossia per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inadeguata ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del Committente ed abbia agito quale *nudus minister* attuandone specifiche direttive.

Più recentemente (cfr. Cass. 2 febbraio 2016, n. 1981) si è specificato inoltre che l'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte usando la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che gli impone, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, di soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi. Tale responsabilità, peraltro, permarrebbe anche se l'appaltatore si attenesse alle previsioni di un progetto altrui qualora, pur fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori al Committente, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, e d'altra parte sarebbe esente da responsabilità ove il Committente, edotto di tali carenze ed errori, richiedesse di dare egualmente esecuzione al

Newsletter n. 3 -2021

progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero *nudus minister*, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.

Avv. Mario Caprini

IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO ALL'OBLIO E IL DIRITTO DI CRONACA

Il diritto all'oblio costituisce uno dei diritti della personalità di maggior impatto nella vita imprenditoriale di tutti i giorni.

Esso consiste nel diritto da parte di ciascuno dei consociati di pretendere, nei confronti dei gestori di un archivio web di un quotidiano, che le informazioni che li riguardano vengano contestualizzate, aggiornate e perfino cancellate, pena il risarcimento del danno.

Con lo sviluppo del business a livello nazionale ed internazionale e grazie alle profonde interconnessioni oggi esistenti tra imprese, diventa sempre più impellente tutelare la reputazione dei diversi player del mercato.

Si pensi al caso in cui un imprenditore subisca un procedimento penale per dei reati compiuti in giovane età e successivamente intenda intraprendere un'attività imprenditoriale di qualsivoglia genere. È chiaro che queste informazioni pregiudizievoli, riportate da testate giornalistiche online in ossequio al diritto di cronaca, potrebbero comportare un deficit sostanziale alle capacità di contrattare e di sviluppare il business di quest'ultimo.

In particolare, è fondamentale che a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo dalla commissione del reato o dal caso generatore della responsabilità professionale, queste informazioni vengano deindicizzate, ossia nascoste, rendendo più difficoltoso risalire a tali vicende tramite l'utilizzo di tag (parole chiavi), o eliminate completamente dal web nei casi in cui non sussista più un interesse attuale ed effettivo da parte della comunità.

Un intervento fondamentale in materia di deindicizzazione è stato affrontato a livello europeo tramite una sentenza della Corte Edu, ovvero la "*Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. I, 25 novembre 2021 (n. 77419/16)- Bian- cardi c. Italia*".

Il caso in oggetto trae origine dal ricorso (n. 77419/16) contro l'Italia, presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione edu, da parte di un cittadino italiano che all'epoca dei fatti era capo redattore di un giornale online.

Questi, aveva pubblicato nel 2008 un articolo riguardante una rissa seguita da un accoltellamento, in un noto ristorante, che vedeva coinvolti i gestori del ristorante stesso, riportando non solo i dati personali di questi ultimi ma anche una serie di considerazioni personali sui moventi di tali reati.

A seguito di questi fatti uno degli interessati diffidava il giornalista, al fine di ottenere la rimozione dell'articolo, senza alcun risultato.

Si procedeva, quindi, in giudizio e sebbene a seguito di citazione il capo redattore provvedeva alla deindicizzazione dei tag dell'articolo, veniva comunque condannato al risarcimento dei danni per tutto il tempo intercorso tra la diffida e il giudizio.

Il giornalista ricorreva quindi presso la Corte di Strasburgo, contestando la totale mancanza di responsabilità professionale, essendosi limitato a riportare dei fatti realmente accaduti in piena aderenza con il disposto dell'art. 10 edu, il quale sancisce che: "*ogni persona ha libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche*".

In sintesi, la questione prospettata è se la mancata deindicizzazione delle informazioni pubblicate su internet da parte di un organo di stampa, costituisce o meno una violazione del diritto all'oblio.

La Corte, esaminando la questione, ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento del danno, stabilendo che il diritto a pubblicare informazioni (con particolare riferimento al diritto di cronaca) deve essere esercitato entro dei limiti stringenti e mantenendo sempre una proporzionalità con il diritto alla reputazione del singolo individuo.

In particolare, ogni informazione deve essere sostenuta non solo dal criterio della verità ma anche e soprattutto dal criterio dell'attualità, in base al quale il diritto alla riservatezza soccombe solo nei casi in cui sussista l'interesse pubblico ed attuale a conoscere l'informazione, come ad esempio nel caso di informazioni inerenti a politici nell'esercizio delle loro funzioni o a vicende che comunque abbiano delle incidenze concrete nelle vite di ciascuno dei consociati.

Il criterio dell'attualità, inoltre si "affievolisce" con il passare del tempo, comportando quindi la possibilità da parte degli interessati di ottenere l'eliminazione dei propri dati personali dall'articolo o dell'intero documento.

Proprio per questi motivi la mancata deindicizzazione dell'articolo, in assenza del criterio dell'attualità dell'interesse, costituisce una violazione idonea a costituire una responsabilità civile del giornalista.

Newsletter n. 3 -2021

In conclusione, il dibattito in materia è ancora ben lungi dal trovare una conclusione dirimente e gran parte dell'opera di bilanciamento tra privacy e diritto di cronaca è rimessa all'attività dei giudici, interpreti per eccellenza, i quali dovranno sempre rifarsi ai criteri di adeguatezza e di proporzionalità.

Nonostante ciò, questa sentenza costituisce un buon punto di partenza per l'imprenditore in quanto pone in risalto l'importanza della immagine professionale e costituisce una base per ottenere delle tutele nel caso di campagne mediatiche svilenti e altamente pregiudizievoli.

Dott. Paolo Damiani